



COMUNE DI BORGO VALSUGANA

(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) - Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno d' imposta 2015: rettifica deliberazione nr. 69 del 29 dicembre 2014.

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, addì **DODICI** del mese di **MARZO**, alle ore 18.00, Sala Consiglio, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
ANDREATA ANTON	X		
BASTIANI MARIO	X		
BATTISTI ENRICO		X	
BOSO ERMINIO		X	
CAPRA LUCA	X		
CAPRA MIRCO	X		
CAPRA SERGIO		X	
CAUMO GIORGIO	X		
CRISTIANI DANIELE	X		
DALLEDONNE FABIO	X		
DEGAUDENZ MATTEO	X		
FRAINER SILVIO	X		
GALVAN ENRICO		X	
MANIOTTI MARIA	X		
ORSINGHER ARMANDO	X		
ROSSO EDOARDO	X		
SCHRAFFL GIANFRANCO	X		
SEGNANA MARIAELENA		X	
STEFANI SIMONE	X		
STROPPIA RINALDO	X		

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa MARIA COMITE.

Accertata la validità dell'adunanza, il sig. EDOARDO ROSSO, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta.

Premesso che:

la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2015)” ha istituito, a decorrere dall’anno 2015, l’Imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.) in sostituzione dell’Imposta municipale propria (I.M.U.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.);

il comma 1 dell’art. 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, prevede che ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione il comune determini, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge provinciale, le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree fabbricabili. In caso di mancata adozione della relativa deliberazione, si applica l’articolo 1 comma 169 della legge n. 296 del 2006;

il comma 3 dell’art. 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto in materia dalla legge provinciale n. 36 del 1993, le delibere in materia di IMIS, comunque denominate, sono adottate prima dell’approvazione del bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario coincidente con il periodo d’imposta cui le deliberazioni stesse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l’approvazione del bilancio di previsione trovano applicazione dal periodo d’imposta successivo;

il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 68 del 29 dicembre 2014, ha approvato il nuovo Regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.);

il Consiglio Comunale con deliberazione n. 69 del 29 dicembre 2014 ha determinato le aliquote e le detrazioni per l’anno d’imposta 2015. In modo particolare il punto 2) del dispositivo prevede *“di determinare nell’importo di Euro 325,87 la detrazione per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze. La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione ed è fruita fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso.”*;

Rilevato che l’importo della detrazione approvato con la deliberazione sopra richiamata era stato desunto dall’allegato A al disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2015)”;

Visto l’ “allegato A - Definizioni e calcolo dell’imposta per i fabbricati” alla Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 e considerato che in sede di approvazione della legge medesima l’importo della detrazione per abitazione principale prevista per il Comune di Borgo Valsugana ammonta a Euro 322,32 anziché ad Euro 325,87;

Visto l’art. 9bis della L.P. n. 36/1993 recita nel modo seguente “Fermo restando il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall’ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l’adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:

a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l’anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato;

b) ad aspetti conseguenti all’adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell’amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa”;

Vista la delibera n. 265/2011/PAR del 12 luglio 2011 della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo – ha fissato il seguente principio generale, rispetto ai provvedimenti di natura tributaria e tariffaria: “In assenza di un divieto esplicito deve ritenersi che l’approvazione del bilancio non esaurisca il potere dell’Ente Locale di deliberare in merito, sempreché la nuova delibera intervenga entro il termine normativamente stabilito per l’approvazione del bilancio e sia giustificata da ragioni di fatto o di diritto che mutino sostanzialmente il quadro all’interno del quale è intervenuta l’originaria delibera”

Considerato che il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2015, sottoscritto in data 10 novembre 2014 tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali, in attuazione degli articoli 11 e 52 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L modificato dal D.P.Reg 1° febbraio 2005 n. 4/L, ha fissato al 15 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata la necessità di adeguare l'importo della detrazione per abitazione principale, stabilito con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29 dicembre 2014, a quanto indicato nell' "allegato A - Definizioni e calcolo dell'imposta per i fabbricati" alla Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2015)";

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 81 dello stesso Testo Unico, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 9 e 6 astenuti, espressi per alzata di mano, su n. 15 consiglieri presenti e votanti,

delibera

1. di rettificare nel modo seguente il punto 2) del dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29 dicembre 2014:

“2. di determinare nell'importo di Euro 322,32 la detrazione per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso.”

2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

3. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

- in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to sig. EDOARDO ROSSO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della delibera.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. RUGGERO TRENTIN

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il **16.03.2015** per rimanervi per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

Ai sensi dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **27.03.2015**, a seguito di pubblicazione all'albo comunale per dieci giorni consecutivi. Nel corso del periodo di pubblicazione non sono state presentate opposizioni.

Borgo Valsugana, 27.03.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE
